

Numero	12	Pag.	1
Data	16 GEN. 2015		

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione ASUR/AV2 e Prelatura della Santa Casa di Loreto- Assistenza religiosa P.O. e Hospice – Periodo 01/01/2015-31/12/2016.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2, dott. Gianni Genga, n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all’allegato (doc. 1) al fine della stipula della convenzione tra ASUR/AV2 e la Prelatura della Santa casa di Loreto, per assicurare l’attività di Assistenza Religiosa presso le strutture sanitarie e socio sanitarie afferenti l’AV2 del P.O. di Loreto e Hospice;
- 3) Stabilire che la durata dell’accordo è stabilita per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016 senza possibilità di proroghe o rinnovi;
- 4) Precisare che con idoneo atto amministrativo dell’Area Vasta 2 si procederà, a far data dal

- 01.01.2015 sino al 31.12.2016, all'assunzione del Cappellano per l'assistenza religiosa nel P.O. di Loreto ai sensi dell'art. 5 della convenzione in questione, assistente nominato dall'Arcivescovo della Prelato Mons. Giovanni Tonucci;
- 5) Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;
 - 6) Dare atto che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici a carico dell'ASUR/Area Vasta 2, come meglio saranno determinati nel provvedimento di assunzione del personale dipendente di cui al punto 4) e imputati al competente conto economico per il personale dipendente del Bilancio aziendale dei rispettivi Budget 2015/2016;
 - 7) Trasmettere la convenzione, allegata nello schema e approvata con il presente atto, alla Diocesi di Ancona al fine della sottoscrizione da parte dell'Arcivescovo Prelato S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci;
 - 8) Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Medica di Presidio del P.O.U. Osimo-Chiaravalle e Loreto al fine della relativa gestione, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, U.O.C. Controllo di Gestione e alla U.O. Bilancio dell'AV2 per tutti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;
 - 9) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;8
 - 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



Per i pareri infrascritti:

RAGIONERIA E BILANCIO:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione Area Vasta 2, attestano che dall'adozione del presente atto derivano costi che troveranno copertura negli appositi Conti Economici dei rispettivi Budget 2015/2016, costi che saranno esplicitati nel provvedimento di assunzione della U.O.C. Gestione Personale.

AREA VASTA 2
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Letizia Paris

AREA VASTA 2
U.O. BILANCIO
Il Resp.le del Procedimento
Dr.ssa Maria Grazia Maracchini

La presente determina consta di n.15 pagine di cui n.5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE AREA VASTA 2

Riferimenti normativi:

- ❑ L. 23.12.1978 n. 833 ad oggetto *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- ❑ D.P.R. 20.12.1979 n. 761 ad oggetto *“Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”*;
- ❑ D.G.R.M. n. 555 del 18 maggio 2004 *“Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri- Determinazioni”*;
- ❑ D.G.R.M. n. 522 del 12.04.2005 ad oggetto *“Deliberazione n. 555 del 18 maggio 2004 “Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri- Determinazioni“. Modifiche”*;
- ❑ L.R. n. 13/2003 ad oggetto *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- ❑ L.R. 22 novembre 2010 n. 17;
- ❑ L.R. 1 agosto 2011 n. 17;
- ❑ D.G.R.M. n. 735 del 20.05.2013 ad oggetto *“Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”*;
- ❑ D.G.R.M. n. 9 del 13.01.2014 *“L.R. n. 13/2003. Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”*;
- ❑ D.G.R.M. n. 34 del 20.01.2014 *“L.R. n. 13/2003. Nomina dei direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”*;
- ❑ Determina AV2 n. 165 del 06.02.2014 di insediamento del Direttore di Area Vasta 2;

Motivazione:

L’art. 38 della Legge n. 833 del 23.12.1978 prevede che il servizio di assistenza religiosa sia assicurato presso le strutture di ricovero e cura del servizio sanitario nazionale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino; *“A tal fine - recita la disposizione normativa- l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d’intesa con le rispettive autorità religiosa per territorio”*;

La Regione Marche si è all'uopo dotata di regolamentazione specifica sulla materia, come meglio alle Deliberazioni giuntali n. 555/2004 e n. 522/2005; con le ridette è stato approvato uno schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari e Ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale e comunque nelle strutture sanitarie di ricovero e cura dell'Azienda; nel contempo, si è fatto obbligo agli allora Direttori delle Zone Territoriali in generale e ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere Regionali di utilizzare il citato schema di convenzione, ove ne sussistessero le necessità, osservando i criteri in esso indicati;

L'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 febbraio 1984 ha stabilito, infatti, che l'assistenza spirituale fosse assicurata da religiosi nominati dall'Autorità Ecclesiastica e che lo stato giuridico e l'organico del personale fossero stabiliti d'intesa;

Su quest'ultimo punto rileva che già la normativa sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, di cui al D.P.R. n. 761/1979, aveva previsto, all'art. 9, quale modalità di gestione del personale quella dell'assunzione in servizio e letteralmente, il comma 3, recita "*L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuato direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio*"; in altre parole, spetta all'Ordinario Diocesano la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento ancorché il medesimo sia inquadrato come dipendente dall'Azienda Sanitaria;

L'art. 5 dello schema di convenzione succitato, prevede l'assunzione del personale di Assistenza Religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda; al sesto capoverso, il ridetto recita "*Il personale di Assistenza Religiosa potrà assicurare il servizio anche tramite convenzione nei casi: di raggiungimento dell'età pensionabile; di casi particolari segnalati dall'Ordinario Diocesano; In tali fattispecie, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale assunto a tempo determinato*";

Oggi, sussiste, in via generale, la necessità di dare omogeneità a procedure amministrative, atti e/o contratti afferenti ai servizi resi nell'area territoriale di riferimento;

L'esigenza di omogeneizzare processi e unificare procedure discende, in via ancor più generale, dalla presa d'atto delle modifiche organizzative afferenti l'Area Vasta 2 ed i Presidi Ospedalieri e dalla piena operatività territoriale dell'Area Vasta medesima, poiché quest'ultima, istituita con Legge

Regionale n. 17/2010 (art. 8 ter L.R. 13/2003) e integrata con L.R. n. 17/2011, ha un'organizzazione priva di articolazioni zonali e dotata di aree territoriali;

In particolare, per quello che qui interessa, occorre allineare le scadenze dei singoli accordi di assistenza religiosa stipulati con le Diocesi di pertinenza dell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2 nonché di uniformare il contenuto normativo degli accordi medesimi, anche alla luce della modifica del numero dei posti letto *medio tempore* intervenuta e dell'estensione territoriale dei Presidi Ospedalieri di fatto non sempre sovrapponibile con quella delle Diocesi medesime; infatti, dalla ricognizione dei posti letto attivi nei P.O. dell'Area Vasta 2, operata ai sensi della D.G.R.M. 735/2013 al fine della riduzione della frammentazione ospedaliera, della riconversione delle piccole strutture ospedaliere e della riduzione del numero dei posti letto in attuazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, sentite anche le Direzioni Mediche di Presidio, è emersa una modificazione significativa nel numero rispetto agli anni passati; per quanto riguarda Loreto (P.O. e Hospice) i posti letto sono in tutto in numero di 48;

Ora, considerato quanto sopra, rilevato che la ricognizione è stata posta in essere per tutte le convenzioni di Assistenza Religiosa esistenti nell'Area Vasta 2, a far data dal 01.01.2015 si deve procedere all'allineamento degli accordi in AV2 per le sedi di Senigallia, Jesi, Loreto e Ancona; la sede di Fabriano, invero, ha attiva una convenzione sino al 31.12.2016;

Con proposta del 06/10/2014 (prot. 119147/08.10.2014), la Direzione di Area Vasta 2 ha richiesto alla Prelatura della Santa Casa di Loreto il convenzionamento per il periodo 01.01.2015/31.12.2016 per la durata di anni due, sia per il Presidio Ospedaliero di Loreto che per la strutture sanitaria Hospice;

Sotto l'aspetto temporale, la durata è stata così stabilita al fine di omogeneizzare la durata delle stipulande convenzioni in Area Vasta 2 con quella in essere con la Diocesi di Fabriano in scadenza il 31.12.2016;

Sotto l'aspetto economico, le normative in materia impongono di procedere all'assunzione del personale di assistenza religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda;

La dotazione del personale, in attuazione della D.G.R.M. n. 522/12.04.2005 e D.G.R.M. n. 555/18.05.2004 che approvano lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti, va determinata in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero presenti nell'Azienda Sanitaria in modo tale che vi sia un assistente ogni 250 posti letto con un'unità aggiuntiva

per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Deve essere previsto un assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto;

Nel caso che ci occupa va detto che il P.O. e Hospice di Loreto, appartengono al P.O.U. Presidio Ospedaliero Unificato Osimo, Chiaravalle, Loreto e ricade sotto la competenza territoriale della Arcidiocesi di Loreto, con cui è già attiva una convenzione in scadenza al 31.12.2014;

Sentito l'Arcivescovo Prelato per la fattibilità del nuovo accordo come da richiesta del Direttore di Area Vasta 2 del giorno 08/10/2014 (prot. ASURAV2/AFFGEN/P/119147/08.10.2014), Mons. Giovanni Tonucci ha espresso disponibilità a tal fine per l'assistenza presso l'Ospedale "Santa Casa" e l'annesso Hospice, concordando sulle modalità organizzative prospettate riguardante l'inquadramento contrattuale previsto *ex lege* per i sacerdoti e sul relativo trattamento economico corrispondente al costo di un'assunzione di personale a tempo parziale, parametrato in misura proporzionale al numero dei posti letto presenti in dette strutture; contestualmente ha nominato il sacerdote incaricato dello svolgimento del servizio di Assistenza religiosa, il tutto giusta nota del 15.12.2014 prot. n. 999/14 (in entrata al prot. ASURAV2/AFFGEN/A/161119/17.12.2014);

Al sacerdote incaricato dell'Assistenza Religiosa sarà quindi corrisposto il trattamento economico dovuto al personale assunto a tempo determinato in applicazione del CCNL di settore come meglio sopra specificato; detta assunzione decorrerà dal 1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2016; di talché dall'adozione del presente atto derivano costi che troveranno copertura negli appositi Conti Economici dei rispettivi Budget 2015/2016, costi che saranno esplicitati nel provvedimento di assunzione della U.O.C. Gestione Personale;

Con il presente atto viene conferita dal Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Gianni Genga, apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato al presente atto (doc. n. 1) nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;

Va dato espressamente atto che la presente convenzione rimane soggetta alle disposizione di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia in via generale; l'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dallo stipulando accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico;

Esito dell'istruttoria:

Tutto quanto sopra premesso, richiamato il documento istruttorio descritto e le relative circostanze di fatto e di diritto in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

Attestata altresì da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate nel vigente sistema tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Aree Vaste alla luce della normativa in vigore e del Piano Socio Sanitario Regionale;

SI PROPONE

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all'allegato (doc. 1) al fine della stipula della convenzione tra ASUR/AV2 e la Prelatura della Santa casa di Loreto, per assicurare l'attività di Assistenza Religiosa presso le strutture sanitarie e socio sanitarie afferenti l'AV2 del P.O. di Loreto e Hospice;
- 3) Stabilire che la durata dell'accordo è stabilita per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016 senza possibilità di proroghe o rinnovi;
- 4) Precisare che con idoneo atto amministrativo dell'Area Vasta 2 si procederà, a far data dal 01.01.2015 sino al 31.12.2016, all'assunzione del Cappellano per l'assistenza religiosa nel P.O. di Loreto ai sensi dell'art. 5 della convenzione in questione, assistente nominato dall'Arcivescovo della Prelato Mons. Giovanni Tonucci;
- 5) Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;
- 6) Dare atto che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici a carico dell'ASUR/Area Vasta 2, come meglio saranno determinati nel provvedimento di assunzione del personale dipendente di cui al punto 4) e imputati al competente conto economico per il personale dipendente del Bilancio aziendale dei rispettivi Budget 2015/2016;
- 7) Trasmettere la convenzione, allegata nello schema e approvata con il presente atto, alla Diocesi di Ancona al fine della sottoscrizione da parte dell'Arcivescovo Prelato S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci;
- 8) Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Medica di Presidio del P.O.U. Osimo-Chiaravalle e Loreto al fine della relativa gestione, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, U.O.C. Controllo di Gestione e alla U.O. Bilancio dell'AV2 per tutti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;

- 9) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

U.O.C. Segreteria di Direzione
Il Dirigente ff. Rag. Angelo Tini

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michela Ninno

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Segreteria di Direzione
Il Dirigente ff. Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Doc. n. 1 schema di convenzione servizio Assistenza Religiosa (pag.5)

Doc. 1

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA
TRA**

L'**Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche** (d'ora in avanti ASUR), **Area Vasta 2**, con sede legale ad Ancona 60131, Via Caduti del Lavoro 40, e con sede amministrativa a Fabriano 60044, in Via Filippo Turati 51, C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano (An) il 01.05.1960, in virtù di delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche, dott. Gianni Genga, in forza di Determina DG ASUR n. del , domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta,

E

La **Prelatura della Santa Casa di Loreto** (d'ora innanzi denominata Prelatura), CF93021550426, rappresentata dall'Ordinario Diocesano nella persona di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci, nato a il e domiciliato per la carica a Loreto, Piazza della Madonna 1

PREMESSO CHE

- Il nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, con modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in Ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento della pratica di culto dei cattolici, e che l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'Intesa fra tali Autorità;
- L'art. 38 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che presso le strutture di ricovero è assicurata l'Assistenza Religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e dispone che l'ordinamento del servizio di Assistenza Religiosa cattolica debba avvenire d'intesa tra l'Unità Sanitaria Locale e gli ordini diocesani competenti per territorio;
- Con deliberazioni n. 555 del 18/5/2004 e n. 522 del 12/4/2005, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari ed Ospedalieri di propria competenza;

- Con determina del Direttore Generale ASUR Marche, dott. Gianni Genga, n. del è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi di Ancona attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01/01/2015- 31/12/2016; con la medesima è stata data delega di firma al Direttore di Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, che a tal fine sottoscrive la presente convenzione;
- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e diritto espresse nella Determinazione del Direttore Generale ASUR Marche n. del che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Soggetti e competenze dell’Assistenza Religiosa

L’Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall’Asur Marche/Area Vasta 2 mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e di cura, è riconosciuta autonomia nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda.

L’esercizio di detto servizio, nella sfera dell’attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

Il servizio prestato dal personale religioso consiste:

- Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l’organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;
- Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali.
- Nella celebrazione del Culto Liturgico;
- Nella amministrazione dei Sacramenti;
- Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.)

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti all’AV2 presso il P.O. e Hospice di Loreto;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l’assolvimento dei propri

obblighi di servizio;

- Agli appartenenti ai gruppi di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

Articolo 3 – Qualificazione e dotazione del personale di Assistenza religiosa

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in Presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria in modo tale che ci sia un assistente religioso ogni 250 posti letto, con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Deve essere previsto almeno un Assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

Articolo 4 – Personale di Assistenza Religiosa

Le parti convengono che il personale di assistenza religiosa, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni mediante assunzione di personale a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 9 – 3° comma – del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 2 della quale è tenuta a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'Assistenza Religiosa è concertata con la Direzione Sanitaria del P.O. di Osimo e comunque va coordinata con le esigenze delle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

Articolo 5 – Rapporto di Lavoro del personale di Assistenza Religiosa

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso l'Ospedale e l'Hospice di Loreto, il personale nominato dall'Arcivescovo è assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, con specifico e separato atto di assunzione del Direttore di Area Vasta 2, come meglio indicato nella Determina del Direttore generale ASUR n. del .

Possono essere assunti Assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- idoneità fisica all'impiego.

Il trattamento economico del personale religioso è equiparato a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale SSN, in maniera simile a quanto stabilito per professionale di Assistente Sociale, con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda.

Ai fini previdenziali, il personale di Assistenza Religiosa continua ad essere iscritto e assoggettato alla normativa dell'INPS.

Agli assistenti religiosi supplenti, designati dall'Ordinario Diocesano, per la sostituzione dei titolari in caso di loro assenza o impedimento, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

La facoltà di recesso del personale di Assistenza Religiosa è esercitata per il tramite dell'Ordinario Diocesano, che ha facoltà di chiedere all'Area Vasta 2 la risoluzione del rapporto di lavoro anche senza indicarne la motivazione.

Articolo 6 – Locali e attrezzature per il servizio di assistenza religiosa

L'Area Vasta 2 mette a disposizione presso le strutture sanitarie i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione, assicurando la periodica lavatura e stiratura della biancheria necessaria, con l'esclusione di quella personale, assicurando la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell'Area Vasta 2, che vi provvederà tramite proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi per riunioni e altre attività pastorali.

Al personale di Assistenza Religiosa vengono messi a disposizione i locali per l'alloggio e i relativi servizi convenientemente arredati e sottoposti a pulizia e agli interventi di manutenzione.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili e immobili destinati all'assolvimento del servizio.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio

L'organizzazione interna dell'Assistenza Religiosa ai degenti dell'Ospedale e dell'Hospice di Loreto è attuata d'intesa con il Direttore Sanitario della Direzione Medica di Presidio di Osimo, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con le esigenze degli altri servizi ospedalieri.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di presidio.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

A tal fine l'Area Vasta 2 porrà a disposizione del servizio di Assistenza Religiosa gli apparecchi telefonici portatili (cordless) necessari a garantire una facile rintracciabilità.

E' riconosciuta ai parroci la possibilità di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa annessa alla camera mortuaria dell'Ospedale. Tale facoltà è subordinata alla richiesta dei familiari del defunto e in accordo col personale di Assistenza Religiosa.

Ai Sacerdoti e ai Diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

Per le singole prestazioni del servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 2 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere ai religiosi a causa dell'esecuzione del servizio.

Articolo 8 – Responsabilità

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di Assistenza Religiosa in rapporto al loro ministero, il Direttore di Area Vasta renderà edotto l'interessato e, in caso di recidiva, riferirà in forma riservata all'Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.

Articolo 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto per il periodo dall'01/01/2015 al 31/12/2016. Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta. Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo.

La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia in via generale. A tal proposito, l'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fabriano/Ancona, li

ASUR Marche/Area Vasta 2

Per delega del Direttore Generale

Dott. Gianni Genga

Il Direttore di Area Vasta 2

Dott. Giovanni Stroppa

Prelatura della Santa Casa di Loreto

S.E. Rev.ma Arcivescovo Prelato

Mons. Giovanni Tonucci